



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752333 - FAX. 0961 759616

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=401

e-mail: cplnd.catanzaro@figc.it
posta certificata: catanzaro@pec.crcalabria.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/lndcatanzaro

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 4 del 26 Luglio 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato il seguente Comunicato Ufficiale pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2017/2018, approvate dall'IFAB in occasione della 132a Assemblea Generale Annuale del 3 marzo 2018.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 relativo alla concessione della deroga, per la stagione sportiva 2018/2019, prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 13 inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019.

COMUNICATO UFFICIALE N. 20 inerente l'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2018. 2.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicata dalla L.N.D.:

CIRCOLARE n. 6 – CENTRO SERVIZI TRIBUTARI L.N.D. avente per oggetto: Applicazione del favor rei - Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018.

CIRCOLARE n. 7 – CENTRO SERVIZI TRIBUTARI L.N.D. avente per oggetto: Applicazione del favor rei - Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018.

Manovra correttiva di bilancio (Legge 21 giugno 2017, n. 96) – Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 – cd "Dignità" – Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società Dilettantistiche.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

Si informa che nel mese di Agosto 2018 gli uffici di questa Delegazione, e delle Delegazioni Zonali di Lamezia Terme e Soverato, rimarranno chiusi.

Gli stessi riapriranno Lunedì 3 Settembre 2018.

IL SEGRETARIO
Alberto Scarpino

IL DELEGATO PROVINCIALE
Dante Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450**

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

Si pubblicano in allegato le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2017/2018, approvate dall'IFAB in occasione della 132^a Assemblea Generale Annuale del 3 marzo 2018.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO 2018/19

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco rispetto all'edizione 2017/18, approvate dall'IFAB in occasione della sua 132^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Zurigo il 3 marzo 2018. Per ciascuna modifica, vengono riportati la vecchia formulazione (se del caso) e il testo nuovo / modificato / aggiunto, seguiti da una spiegazione per la modifica.

MODIFICHE ALLE REGOLE

Testo aggiuntivo

(...) Le Federazioni nazionali, le Confederazioni e la FIFA hanno la possibilità, se desiderano utilizzarla, di modificare tutte o alcune delle seguenti aree organizzative delle Regole del Gioco per il calcio di cui sono responsabili: (...)

Per qualsiasi livello tranne le competizioni che coinvolgono la prima squadra di club della massima divisione o squadre internazionali "A":

- il numero di sostituzioni che ciascuna squadra può utilizzare fino a un massimo di cinque, **ad eccezione del calcio giovanile in cui il numero massimo sarà determinato dalla Federazione nazionale, dalla Confederazione o dalla FIFA.**

Spiegazione

L'Assemblea Generale IFAB del 2017 ha approvato una revisione importante delle "Modifiche alle Regole" che mirava ad aumentare la partecipazione, ma ha involontariamente ridotto la partecipazione in alcuni Paesi che già consentivano l'utilizzo di 7 sostituzioni nel calcio giovanile; questo chiarimento, quindi, consente di utilizzare più di 5 sostituzioni nel calcio giovanile.

MODIFICHE ALLE REGOLE

Autorizzazione per altre modifiche

Testo aggiuntivo

Le Federazioni nazionali hanno la possibilità di approvare diverse modifiche per differenti competizioni - non è necessario applicarle universalmente o nella totalità. Tuttavia, nessun'altra modifica è consentita **senza l'autorizzazione dell'IFAB.**

Spiegazione

Chiarisce che, in via eccezionale, l'IFAB può dare il permesso per altre modifiche.

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

Illustrazione del terreno di gioco

Testo aggiuntivo

- **Le misurazioni devono essere effettuate a partire dal bordo esterno delle linee poiché le linee fanno parte delle aree che delimitano.**
- **Il punto del calcio di rigore è misurato dal centro del segno al bordo esterno della linea di porta.**

Spiegazione

Si aggiunge all'illustrazione una precisazione su come misurare le distanze per la segnatura del terreno di gioco

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

9. L'area tecnica

Vecchio testo	Nuovo testo
L'area tecnica si riferisce a gare che si disputano in stadi che dispongano di panchine per lo staff tecnico e i calciatori di riserva come descritto di seguito: (...)	L'area tecnica si riferisce a gare che si disputano in stadi che dispongano di panchine per staff tecnico, calciatori di riserva e calciatori sostituiti come descritto di seguito: (...)

Spiegazione

Viene incluso nella Regola il riferimento al fatto che i calciatori sostituiti sono ammessi nell'area tecnica.

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

12. Pubblicità commerciale

Vecchio testo	Nuovo testo
Ogni forma di pubblicità commerciale, reale o virtuale, è vietata sul terreno di gioco, sulla superficie compresa tra la linea di porta e la rete della porta, o all'interno dell'area tecnica, o entro (...)	Ogni forma di pubblicità commerciale, reale o virtuale, è vietata sul terreno di gioco, sulla superficie compresa tra la linea di porta e la rete della porta o su quella all'interno dell'area tecnica o dell'area di revisione dell'arbitro, o entro (...)

Spiegazione

Inserimento dell'area di revisione degli arbitri nelle restrizioni sulla pubblicità commerciale sulla superficie del terreno.

REGOLA 1 - IL TERRENO DEL GIOCO

14. Video Assistant Referees (VAR) – (nuova sezione)

Vecchio testo	Nuovo testo
	Nelle gare che utilizzano i VAR devono esserci una sala operativa video e almeno un'area di revisione dell'arbitro. Sala operativa video La sala operativa video è il luogo in cui svolgono la propria attività il VAR (Video Assistant Referee), l'AVAR (Assistant VAR) e l'operatore video; può essere all'interno / in prossimità dello stadio o in una postazione più remota. Durante la gara solo le persone autorizzate possono entrare nella sala operativa video o comunicare con il VAR, l'AVAR e l'operatore video. Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che entra nella sala operativa video verrà espulso; parimenti un dirigente di una squadra che entra nella sala operativa video sarà allontanato dall'area tecnica. Area di revisione dell'arbitro Nelle gare che utilizzano i VAR deve esserci

	almeno un'area in cui l'arbitro può procedere a una revisione "sul campo". L'area di revisione dell'arbitro deve essere: • in una posizione visibile al di fuori del terreno di gioco • chiaramente contrassegnata Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che entra nell'area di revisione dell'arbitro sarà ammonito; parimenti, un dirigente di una squadra che entra nell'area di revisione dell'arbitro riceverà un richiamo ufficiale (o un'ammonizione, se nella competizione vengono utilizzati i cartellini gialli per i dirigenti di squadra).
--	---

Spiegazione

Si è ritenuto necessario inserire nelle Regole il riferimento alle "aree di lavoro" utilizzate nell'ambito della video assistenza arbitrale.

REGOLA 3 - I CALCIATORI

2. Numero di sostituzioni – Competizioni ufficiali

Vecchio testo	Nuovo testo
Il regolamento della competizione deve stabilire il numero dei calciatori di riserva che è possibile inserire negli elenchi dei partecipanti alla gara, da un minimo di tre ad un massimo di dodici.	Il regolamento della competizione deve stabilire: • quanti calciatori di riserva è possibile inserire negli elenchi dei partecipanti alla gara, da un minimo di tre a un massimo di dodici • se è consentito utilizzare un'ulteriore sostituzione qualora si disputino i tempi supplementari (indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o no tutte le sostituzioni consentite)

Spiegazione

La fase di test della durata di due anni che prevedeva una quarta sostituzione durante i tempi supplementari ha avuto esito positivo. Indipendentemente dal numero massimo di sostituzioni consentite durante i tempi regolamentari, questa modifica dà agli organizzatori della competizione la possibilità di autorizzare le squadre ad utilizzare un calciatore di riserva in più durante i tempi supplementari.

2. Numero di sostituzioni – Altre gare

Vecchio testo	Nuovo testo
Nelle gare delle squadre nazionali "A" possono essere effettuate fino ad un massimo di sei sostituzioni.	Nelle gare delle squadre nazionali "A" un massimo di dodici calciatori di riserva può essere inserito nell'elenco dei partecipanti e possono essere effettuate fino a un massimo di sei sostituzioni.

Spiegazione

Chiarisce che per le gare amichevoli delle squadre nazionali "A" possono essere inseriti in elenco fino a dodici calciatori di riserva. Questo è coerente con le restrizioni per le gare di competizioni ufficiali ed evita che i posti a sedere nell'area tecnica siano insufficienti.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

4. Altro equipaggiamento – Comunicazione elettronica

Vecchio testo	Nuovo testo
Non è consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dello staff tecnico, a meno che non sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori.	È consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dei dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico / tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (ad esempio: microfoni, cuffie, auricolari, telefoni mobili / smartphone, smartwatch, tablet, computer portatili). Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell'uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà allontanato dall'area tecnica.

Spiegazione

Poiché è impossibile impedire la comunicazione da / verso l'area tecnica ed è ragionevole avere uno scambio di informazioni relative a questioni tecnico / tattiche o alla salute dei calciatori (ma non alle decisioni degli ufficiali di gara), l'attenzione si sposterà ora sul comportamento risultante dall'uso di tali apparecchiature.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

4. Altro equipaggiamento – Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)

Vecchio testo	Nuovo testo
Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), tali apparecchiature facenti parte dell'equipaggiamento del calciatore dovranno riportare il seguente logo:  Questo logo indica che l'apparecchiatura è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell'International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall'IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti alla approvazione della FIFA. Il periodo di transizione termina il 31 maggio 2018. Laddove (previo consenso della Federazione	Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), l'organizzatore della competizione deve assicurare che tali apparecchiature facenti parte dell'equipaggiamento del calciatore non siano pericolose e dovranno riportare il seguente logo:  Questo logo indica che l'apparecchiatura è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell'International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall'IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti alla approvazione della FIFA. Laddove (previo consenso della Federazione

interessata o dell'organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS): · non devono costituire alcun pericolo · le informazioni ed i dati trasmessi dalle apparecchiature e/o dai sistemi non è consentito che vengano ricevuti o utilizzati nell'area tecnica durante la gara	interessata o dell'organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), gli organizzatori della competizione devono assicurare che le informazioni ed i dati trasmessi da questi dispositivi / sistemi all'area tecnica durante le gare disputate in una competizione ufficiale siano affidabili e accurati. Uno standard professionale è stato sviluppato dalla FIFA e approvato dall'IFAB per assistere gli organizzatori della competizione nel processo di approvazione di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance affidabili e accurati. Questo standard professionale sarà implementato in un periodo di transizione che terminerà il 1° giugno 2019. Il seguente logo indica che un dispositivo / sistema EPTS è stato ufficialmente testato e soddisfa i requisiti in termini di affidabilità e precisione di dati relativi alla posizione / distanza percorsa dai calciatori: 
---	---

Spiegazione

Si illustrano le modifiche sull'utilizzo dei dati EPTS e l'introduzione di uno standard di qualità FIFA.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

5. Slogan, dichiarazioni, immagini e pubblicità

Vecchio testo	Nuovo testo
	Principi • La Regola 4 si applica a tutto l'equipaggiamento (compresi gli indumenti) indossato da calciatori titolari, di riserva e sostituiti; i suoi principi si applicano anche a tutti i dirigenti presenti nell'area tecnica. • In generale, è consentito quanto segue: - numero e nome del calciatore, stemma / logo della squadra, slogan / emblemi di iniziative che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e l'integrità, nonché qualsiasi pubblicità consentita dal regolamento della competizione o da quello della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA - i dettagli della gara: squadre, data, competizione / evento, luogo • L'apposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della maglia e/o ad una fascia da braccio

	• In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potranno apparire solo sulla fascia del capitano Interpretazione della Regola Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o un'immagine è ammissibile, si dovrà tenere presente la Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede all'arbitro di sanzionare un calciatore che: • usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi • gesticola in modo provocatorio o derisorio Non sono consentiti slogan, scritte o immagini che rientrino in uno di questi casi Mentre quelli "religiosi" e "personali" sono relativamente facili da definire, quelli "politici" sono più complessi; in ogni caso non sono consentiti slogan, scritte o immagini relativi a: • persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale) • partiti, organizzazioni / gruppi politici locali, regionali, nazionali o internazionali • governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici • organizzazioni di carattere discriminatorio • organizzazioni i cui intenti / azioni siano offensivi per un notevole numero di persone • atti / eventi di carattere prettamente politico Quando si commemora un evento nazionale o internazionale di particolare rilevanza, dovrebbe essere considerata attentamente la sensibilità della squadra avversaria (inclusi i suoi sostenitori) e del pubblico in generale. Il regolamento della competizione potrebbe prevedere ulteriori restrizioni / limitazioni, in particolare per quanto riguarda la dimensione, il numero e la posizione di slogan, scritte, immagini e pubblicità autorizzati. Si raccomanda di risolvere le dispute relative a slogan, scritte o immagini prima che la gara / competizione abbia luogo.
--	---

Spiegazione

Queste indicazioni hanno lo scopo di aiutare gli organizzatori delle competizioni, le Federazioni nazionali, le Confederazioni e la FIFA a decidere cosa può essere visibile sull'equipaggiamento dei calciatori.

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

6. Infrazioni e sanzioni

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

Un calciatore che rientra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto	Un calciatore che rientra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che non ci sia stata un'interferenza nel qual caso verrà assegnato un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore) dal punto in cui ha avuto luogo l'interferenza.
---	---

Spiegazione

Chiarisce il modo di riprendere il gioco nel caso in cui un calciatore rientra sul terreno di gioco senza il permesso necessario e interferisce (in conformità alla Regola 3).

REGOLA 5 - L'ARBITRO

4. Video Assistant Referee (VAR) – (nuova sezione)

Vecchio testo	Nuovo testo
	L'utilizzo dei VAR è consentito solo se l'organizzatore della gara / competizione ha soddisfatto interamente il protocollo VAR e i requisiti di implementazione (stabiliti nel manuale VAR) e ha ricevuto l'autorizzazione scritta da IFAB e FIFA. L'arbitro può essere assistito dal VAR solo in caso di un "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" in relazione a: • rete segnata / non segnata • calcio di rigore / non calcio di rigore • espulsione diretta (non seconda ammonizione) • scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato L'assistenza del VAR riguarderà l'uso di replay dell'episodio. L'arbitro prenderà la decisione finale che può basarsi esclusivamente sulle informazioni del VAR e/o sulla revisione del filmato effettuata direttamente dall'arbitro "a bordo campo" (nell'area di revisione). Tranne che per un "grave episodio non visto", l'arbitro (e, se del caso, gli altri ufficiali di gara sul terreno) deve sempre prendere una decisione (compresa la decisione di non sanzionare una potenziale infrazione); questa decisione non cambia a meno che non sia un "errore chiaro ed evidente". Revisioni dopo che il gioco è stato ripreso Se il gioco è stato interrotto e ripreso, l'arbitro può solo effettuare una revisione e prendere la sanzione disciplinare appropriata, per un caso di identità errata o per un'infrazione potenziale da espulsione

	relativa a condotta violenta, sputi, morsi o gesto/i estremamente offensivi o ingiuriosi
--	--

Spiegazione

- Inserimento della possibilità per l'arbitro di utilizzare l'assistenza video (tramite il VAR)
- Riferimento alla possibilità per l'arbitro di utilizzare le informazioni dai replay video per casi da espulsione e scambio d'identità, anche se il gioco è stato ripreso.

REGOLA 5 - L'ARBITRO

5. Equipaggiamento dell'arbitro – Altro equipaggiamento

Vecchio testo	Nuovo testo
Gli arbitri e gli altri ufficiali di gara non possono indossare gioielli e ogni altra apparecchiatura elettronica.	Gli arbitri e gli altri ufficiali di gara “ sul terreno ” non possono indossare gioielli o ogni altra apparecchiatura elettronica, includere telecamere .

Spiegazione

Chiarisce che gli arbitri e gli altri ufficiali di gara “sul terreno” non sono autorizzati a utilizzare o portare su di sé telecamere.

REGOLA 6 - GLI ALTRI UFFICIALI DELLA GARA

Vecchio testo	Nuovo testo
Altri ufficiali di gara (due assistenti, un quarto ufficiale, due arbitri addizionali, un assistente di riserva) possono essere designati per una gara. Coadiuvano l'arbitro nel dirigerla in conformità con le Regole del Gioco, ma la decisione finale sarà sempre assunta dall'arbitro.	Altri ufficiali di gara (due assistenti, un quarto ufficiale, due arbitri addizionali, un assistente di riserva, un Video Assistant Referee [VAR] e almeno un Assistant VAR [AVAR]) possono essere designati per una gara. Coadiuvano l'arbitro nel dirigerla in conformità con le Regole del Gioco, ma la decisione finale sarà sempre assunta dall'arbitro.
(...)	L'arbitro, gli assistenti, il quarto ufficiale, gli arbitri addizionali e l'assistente di riserva sono gli ufficiali di gara “sul terreno”.
Con l'eccezione dell'assistente dell'arbitro di riserva, gli ufficiali di gara collaborano con l'arbitro (...)	Il VAR e l'AVAR sono gli ufficiali di gara “al video” e assistono l'arbitro in conformità con il Protocollo VAR come determinato dall'IFAB.
(...)	(...)
Gli ufficiali di gara collaborano con l'arbitro nell'ispezionare il terreno di gioco (...)	Gli ufficiali di gara “ sul terreno ” collaborano con l'arbitro nell'ispezionare il terreno di gioco (...)

Spiegazione

- Riferimento nelle Regole agli ufficiali di gara che vengono utilizzati nell'ambito del sistema VAR.
- Distinzione tra gli ufficiali di gara “sul terreno” e gli ufficiali di gara “al video”.

REGOLA 6 - GLI ALTRI UFFICIALI DELLA GARA

5. Ufficiali di gara al video – (nuova sezione)

Vecchio testo	Nuovo testo
	• Un Video Assistant Referee (VAR) è un ufficiale di gara che può aiutare l'arbitro nell'assumere una decisione utilizzando il replay di un filmato unicamente per un "errore chiaro ed evidente" o un "grave episodio non visto" relativo a rete segnata / non segnata, calcio di rigore / non calcio di rigore, espulsione diretta (non una seconda ammonizione) o un caso di scambio d'identità quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato Un Assistant VAR (AVAR) è un ufficiale di gara che coadiuva il VAR principalmente nel: • guardare le riprese televisive mentre il VAR è intento in un controllo o una revisione • tenere nota degli episodi relativi al VAR e di eventuali problemi di comunicazione o della tecnologia • assistere la comunicazione del VAR con l'arbitro in particolare comunicando con l'arbitro quando il VAR sta effettuando un controllo / revisione, ad esempio per dire all'arbitro di "interrompere il gioco" o "ritardare la ripresa", ecc. • prendere nota del tempo "perso" quando il gioco viene interrotto per un controllo o una revisione • comunicare informazioni su una decisione relativa al VAR alle parti interessate

Spiegazione

Si specificano i principali doveri degli ufficiali di gara "al video".

REGOLA 7 - LA DURATA DELLA GARA

2. Intervallo di metà gara

Vecchio testo	Nuovo testo
I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti; una breve pausa per dissetarsi è consentita tra i due periodi di gioco supplementari.	I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti; una breve pausa per dissetarsi (che non deve superare un minuto) è consentita tra i due periodi di gioco supplementari.

Spiegazione

Per evitare che le interruzioni per dissetarsi si trasformino in lunghe pause per dare istruzioni tattiche (o per fini commerciali), viene limitata / definita la loro durata. Questa restrizione non si applica ai "cooling break" eventualmente previsti per salvaguardare lo stato di salute dei calciatori.

3. Recupero delle perdite di tempo

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni (predisposte) per dissetarsi o per altre ragioni mediche, consentite dal regolamento della competizione • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)	Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni (predisposte) per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per altre ragioni mediche, consentite dal regolamento della competizione • controlli e revisioni VAR • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)
---	--

Spiegazione

Si includono nel calcolo del recupero le interruzioni per dissetarsi e i controlli / le revisioni VAR.

REGOLA 10 – L'ESITO DI UNA GARA

3. Tiri di rigore – procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
• Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore escluso per eguagliare il numero degli avversari o, se la sua squadra non ha effettuato il numero massimo di sostituzioni consentite, da un calciatore di riserva; il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno.	• Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore escluso per eguagliare il numero degli avversari o, se la sua squadra non ha effettuato il numero massimo di sostituzioni consentite, da un calciatore di riserva; il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. • Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno fino alla successiva sequenza di tiri

Spiegazione

Chiarisce che se un portiere viene sostituito dopo che ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno in quella "serie" di tiri.

REGOLA 11 – FUORIGIOCO

2. Infrazione di fuorigioco

Vecchio testo	Nuovo testo
	Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato* da un compagno di squadra deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo da: (...) *Per tale valutazione deve essere preso in considerazione il primo punto di contatto con il

Spiegazione

La moviola e l'uso dei suoi fotogrammi mostrano una differenza rilevabile tra il primo e l'ultimo contatto con il pallone per cui si rende necessaria una definizione del momento preciso in cui il pallone viene “giocato” al fine di giudicare la posizione di fuorigioco.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

1. Calcio di punizione diretto

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio di punizione diretto viene assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: (...) • sputa a un avversario	Un calcio di punizione diretto viene assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: (...) • morde o sputa a qualcuno • lancia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

Il fallo di mano

Vecchio testo	Nuovo testo
Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: • il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano) • la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato) • la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione • toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (indumenti, parastinchi, ecc.) è considerato come un'infrazione • colpire il pallone lanciando un oggetto (scarpa, parastinchi, ecc.) è da considerarsi un'infrazione	Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione: • il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano) • la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato) • la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione

Spiegazione

- Si aggiunge l'atto di mordere (un'infrazione rara) alle infrazioni punibili con un calcio di punizione diretto (e anche nella lista delle infrazioni punite con l'espulsione)
- Lanciare un oggetto contro il pallone o toccare il pallone con un oggetto tenuto in mano diventa una categoria distinta di infrazione e non più considerata un fallo di mano; pertanto, un portiere può essere sanzionato se commette questa infrazione all'interno della propria area di rigore.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

2. Calcio di punizione indiretto

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando: • il pallone è tra le sue mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il proprio corpo) o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi accidentalmente sul portiere o questi abbia effettuato una parata • tiene il pallone sulla mano aperta • fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria	Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando: • il pallone è tra le sue mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il proprio corpo) o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi sul portiere o questi abbia effettuato una parata • tiene il pallone sulla mano aperta • fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria
--	---

Spiegazione

I portieri spesso tentano invano di afferrare/trattenere/fermare o controllano e lasciano cadere ("parrying") il pallone, ma giacché ciò è un tocco "deliberato" con la/e mano/i hanno tecnicamente controllato il pallone, per cui teoricamente non possono più riprenderlo con le mani. Ciò appare in contrasto con l'intenzione della Regola che, del resto, non viene applicata; l'eliminazione di "accidentalmente" chiarisce la Regola.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Vantaggio

Vecchio testo	Nuovo testo
Se l'arbitro applica il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne quando il tentativo di negare un'evidente opportunità di segnare una rete risulta vano e il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo.	Se l'arbitro applica il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne per l'infrazione di negare un'evidente opportunità di segnare una rete nel qual caso il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo.

Spiegazione

Se l'arbitro applica un vantaggio per un DOGSO e viene segnata una rete il calciatore che ha commesso l'infrazione riceve un cartellino giallo, ma tecnicamente se la rete non viene segnata la Regola prevedeva che il calciatore colpevole dovesse ricevere un cartellino rosso. Ciò non viene mai applicato e non è visto come "equo" giacché applicare il vantaggio in modo efficace comporta che l'opportunità di segnare una rete rimane intatta; di conseguenza, un cartellino giallo è la sanzione più giusta, indipendentemente dal fatto che venga segnata o no una rete.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di ammonizione

Vecchio testo	Nuovo testo
	Un calciatore titolare deve essere ammonito se: (...) • entra nell'area di revisione dell'arbitro • ripete insistentemente il gesto della "revisione" (schermo TV) Un calciatore di riserva o sostituito deve essere ammonito se:

	(...) • entra nell'area di revisione dell'arbitro • ripete insistentemente il gesto della "revisione" (schermo TV) Laddove vengano commesse due distinte infrazioni da ammonizione (anche in rapida successione), devono essere sanzionate con due ammonizioni, ad esempio se un calciatore entra sul terreno di gioco senza la necessaria autorizzazione e commette un contrasto imprudente o interrompe un attacco promettente con un fallo / fallo di mano, ecc.
--	--

Spiegazione

- Aggiunta nella lista delle infrazioni passibili di ammonizione l'entrare nell'area di revisione dell'arbitro o l'usare insistentemente il gesto della revisione (schermo TV)
- Chiarisce i provvedimenti che l'arbitro deve assumere quando un calciatore commette due infrazioni chiaramente distinte da ammonizione nella medesima azione, in particolare se entra sul terreno di gioco senza autorizzazione (ove richiesta) e poi commette un'infrazione da ammonizione. Questo principio si applica anche alle infrazioni passibili di espulsione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di espulsione

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calciatore, un calciatore di riserva o un calciatore sostituito che commette una delle seguenti infrazioni viene espulso: (...) • sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona	Un calciatore, un calciatore di riserva o un calciatore sostituito che commette una delle seguenti infrazioni viene espulso: (...) • morde o sputa a qualcuno • entra nella sala operativa video

Spiegazione

Inclusione dell'atto di mordere e dell'entrare nella sala operativa video nella lista delle infrazioni passibili di espulsione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

4. Ripresa del gioco dopo falli e scorrettezze

Vecchio testo	Nuovo testo
	Se quando il pallone è in gioco: (...) - un'infrazione viene commessa fuori del terreno di gioco contro un calciatore titolare, di riserva, sostituito o dirigente della propria squadra, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l'infrazione. - un calciatore tocca il pallone con un oggetto (scarpa, parastinchi, ecc.) tenuto in mano il

	gioco sarà ripreso con un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore).
--	---

Spiegazione

Si chiarisce:

- come il gioco viene ripreso se un calciatore commette un'infrazione fuori del terreno di gioco contro un elemento dalla propria squadra (incluso un dirigente della squadra).
- che colpire il pallone con un oggetto tenuto in mano è un'infrazione distinta e non facente parte dei falli di mano; di conseguenza, un portiere può essere penalizzato per tale condotta nella propria area di rigore.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

1. Tipi di calcio di punizione

Vecchio testo	Nuovo testo
I calci di punizione diretti e indiretti vengono assegnati alla squadra avversaria di un calciatore colpevole di un'infrazione.	I calci di punizione diretti e indiretti vengono assegnati alla squadra avversaria di un calciatore titolare, di riserva, sostituito o espulso, o di un dirigente colpevole di un'infrazione.

Spiegazione

Le Regole consentono di sanzionare con un calcio di punizione alcune infrazioni commesse dai calciatori di riserva, sostituiti ed espulsi e dai dirigenti.

REGOLA 15 – LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

1. Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve: • fare fronte al terreno di gioco	Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve: • stare in piedi rivolto verso il terreno di gioco

Spiegazione

Chiarisce che un calciatore deve stare in piedi per eseguire una rimessa laterale e che non è consentito essere seduti o in ginocchio nell'esecuzione di una rimessa dalla linea laterale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7

Il Commissario Straordinario

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2018/2019, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

– Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Commissario Straordinario potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 13

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2018/2019 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00
- Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica € 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale
di associazione, nella misura ritenuta più
opportuna, il cui provento va a favore delle
Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 30,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
- per le società appartenenti alla LND

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00
B) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le società appartenenti alla LND	
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00
C) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
D) Ricorsi innanzi alla Corte Federale di Appello	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
E) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
F) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND	
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00

- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
G) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
II) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva	€ 250,00
--	----------

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 100,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 75,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, Lega Pro, "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00
(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci"	€ 6,00
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- | | |
|---|----------|
| - Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B | € 500,00 |
| - Lega Italiana Calcio Professionistico | € 250,00 |

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Calciatrici Serie A e B | € 21,00 |
| - Dirigenti società | € 7,60 |

Tasse di iscrizione ai campionati:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Serie A | € 6000,00 |
| - Serie B | € 3000,00 |
| - Campionato Primavera Serie A | € 1000,00 |

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- | | |
|---|---------|
| - Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti | € 10,52 |
| - Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi | € 10,52 |
| - Piccoli Amici e Primi calci | € 3,83 |
| - Dirigenti società | € 7,60 |
| - Allenatori, Massaggiatori, Tecnici | € 12,75 |

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- | | |
|---|----------|
| - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche | € 530,00 |
| - Under 15 Società Professionistiche | € 430,00 |

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Società Professionistiche | € 380,00 |
| - Società Dilettanti | € 310,00 |
| - Società di Puro Settore | € 260,00 |

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Società Professionistiche | € 330,00 |
| - Società Dilettanti | € 260,00 |

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Società di Puro Settore | € 210,00 |
|---------------------------|----------|

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- | | |
|--|----------|
| - Allievi Provinciali maschili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Allievi Regionali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Allievi Regionali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Allievi Regionali femminili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali femminili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 | € 100,00 |

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- | | |
|--------------------------|---------|
| - Esordienti Provinciali | € 60,00 |
| - Pulcini Provinciali | € 60,00 |

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 20

Il Commissario Straordinario

- Visto l'art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2017/2018 è stato di € 546,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 ha avuto un incremento dell'1,2%;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2018 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 553,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Applicazione del *favor rei* – Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018 –

Con sentenza n. 14964 depositata l'8 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che l'istituto del *favor rei* si applica allorché una disposizione di carattere fiscale venga modificata da una norma successiva che abroga del tutto o parzialmente l'obbligazione tributaria.

Ne consegue che, venendo meno la violazione fiscale prevista dalla norma precedente, viene meno, in applicazione del principio del *favor rei*, l'applicazione della sanzione precedentemente prevista dalla norma stessa.

Infatti, i commi 2 e 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo n. 472, del 18 dicembre 1997, hanno introdotto nel sistema sanzionatorio non penale un principio di giustizia sostanziale che stabilisce che “*salva diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile*” (comma 2), e che “*se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo*” (comma 3).

Pertanto, se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto già pagato.

Il comma 2, dell'art. 3 sopra riportato “*sovverte*”, afferma la Corte di Cassazione, il principio *tempus regit in actum...* cioè il principio della ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la Legge in vigore al momento del fatto, anche se essa sia stata successivamente abrogata o modificata.

Il legislatore, continua la Suprema Corte, “*mutuando dal diritto penale il principio del favor rei, ha inteso sancire in ambito tributario la regola della non ultrattività della norma tributaria sanzionatoria, prevedendo (art. 3, comma 2, D.Lgs n. 472 del 1997) che non si possa essere assoggettati a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria, nonché la regola della sanzione più favorevole....*”.

I Giudici di legittimità, inoltre, ricordano che l'applicazione retroattiva del *favor rei* va effettuata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.

Tutto ciò premesso, considerato che tra il 2014 ed il 2016 sono stati emanati provvedimenti che hanno inciso favorevolmente nella disciplina tributaria dello sport dilettantistico, si riporta di seguito una breve sintesi dei provvedimenti stessi per i quali si applica il principio del *favor rei* in relazione alle sanzioni recate dalle norme precedenti.

1 – Con l'art. 29, del D.Lgs. n. 175, del 21 novembre 2014 è stato modificato il sesto comma dell'art. 74, del DPR n. 633, del 26 ottobre 1972 (IVA). E' stata così unificata la detrazione forfettaria IVA nella misura del 50%, applicabile, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175,

sia alle prestazioni di sponsorizzazioni, alle quali in precedenza era applicabile la detrazione IVA nella misura del 10%, sia a quelle di pubblicità, in precedenza già con IVA detraibile al 50%.

2 – Il comma 713, dell'art. 1, della Legge n. 190, del 23 dicembre 2014, ha elevato da 516,46 (*art. 25, comma 5 della legge n. 133 del 13 maggio 1999*) a 1.000,00 euro il limite oltre il quale le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche devono effettuare pagamenti o incamerare proventi con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o erogate. E' opportuno rilevare che tale limite di 1.000,00 euro sussiste tuttora per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ancorchè la Legge di stabilità 2016, con il comma 898, abbia elevato, per tutti, il limite stesso a 3.000,00 euro. Ciò in quanto essendo stato fissato il limite di 1.000,00 euro per legge, necessita una specifica norma che modifichi il predetto comma 5, dell'art. 25, della Legge n. 133, del 1999.

3 – L'art. 19, del D. Lgs. n. 158, del 24 settembre 2015, ha soppresso la iniqua doppia sanzione, prevista dall'art. 5, della Legge n. 133, del 1999, gravante sui soggetti – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – che violano l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti e delle somme ricevute di cui al precedente punto 2. Detta sanzione, soppressa a far tempo dal 1° gennaio 2016, comportava la decadenza dalle agevolazioni previste dalla Legge n. 398, del 16 dicembre 1991. Resta applicabile, in caso di violazione dell'obbligo, la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83.

In definitiva, le predette disposizioni hanno determinato una revisione, **in senso più favorevole**, del regime tributario e di quello sanzionatorio e, pertanto, per il principio del *favor rei*, le sanzioni prima contemplate, non vanno più applicate anche se riferite a violazioni commesse in periodo precedente l'emanazione delle nuove normative.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 – cd. “Dignità”-
Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società
Sportive Dilettantistiche –

Sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, il cui art. 13 **azzerà** la disciplina introdotta con i commi da 353 a 360 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018.

In primo luogo, con il comma 1 dell’art. 13, sono state abrogate le disposizioni che avevano introdotto la nuova figura delle **Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro**, nonché quelle riguardanti le agevolazioni per le medesime sia ai fini IRES e IRAP che ai fini IVA e quelle che, comma 356 – abrogato con il comma 2 dello stesso art. 13- prevedevano che anche le collaborazioni rese ai fini istituzionali alle Società Sportive Dilettantistiche lucrative potevano godere dello stesso trattamento di cui godono quelle rese alle SSD e ASD senza fine di lucro e, cioè, la inapplicabilità a queste ultime della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Di grande rilievo, poi, è l’abrogazione del comma 358, il cui contenuto aveva sollevato notevoli perplessità e preoccupazioni tra le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dal momento che la norma, secondo alcune allarmanti interpretazioni più restrittive, avrebbe costretto a contrattualizzare, in regime di cococo, **tutte** le prestazioni sportive di qualsiasi genere rese ai soggetti medesimi, ivi comprese quelle degli atleti.

Sullo specifico argomento questa Lega, con la Circolare CST n. 3-2018, pubblicata con la Circolare L.N.D. n. 70 del 4 giugno u.s., aveva ravvisato l’opportunità di non “modificare l’attuale comportamento in relazione ai compensi sportivi erogati dalle Associazioni e Società sportive senza fine di lucro”, in attesa di chiarimenti ufficiali.

Nel contempo, la Lega Nazionale Dilettanti si è adoperata per richiedere l’introduzione nel Decreto Legge di un emendamento mirante all’abrogazione del comma 358 in argomento, come poi si è verificato.

Con il successivo comma 4 dell'art. 13 del Decreto sono, poi, state abrogate le norme che avevano modificato i commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, laddove veniva esteso alle Società Sportive lucrative sia l'uso degli impianti sportivi pubblici sia il diritto alla gestione degli stessi impianti e delle palestre ed i impianti scolastici.